

I801AB - SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - ROMA - INOTTEMPERANZA

Provvedimento n. 30880

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 novembre 2023;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 15, comma 2, della citata legge, nella parte in cui prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7991 del 14 dicembre 2020, con il quale l'Autorità ha accertato che le società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa e Samarcanda - Società Cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza, che, nel loro insieme, sono suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l'ingresso di imprese concorrenti nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Roma.

VISTO il proprio provvedimento n. 30716 del 18 luglio 2023, con il quale è stato deliberato di contestare a Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa la violazione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990 per inottemperanza al richiamato provvedimento dell'Autorità n. 27244 del 27 giugno 2018;

VISTA l'istanza di proroga del termine di conclusione del procedimento per un periodo di tempo non inferiore a un mese, presentata dalla Società Cooperativa Radiotaxi 3570 il 7 novembre 2023, per poter disporre del tempo necessario a implementare le misure con cui addivenire a un'ottemperanza e a esercitare i propri diritti di difesa tramite accesso al fascicolo istruttorio;

CONSIDERATA la necessità di assicurare alla Parte il più ampio esercizio del diritto di difesa al fine di garantire appieno il diritto al contraddittorio;

CONSIDERATA altresì la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria;

RITENUTO, pertanto, ai fini di garantire il pieno esercizio dei diritti difesa della Parte e di valutare compiutamente i profili oggetto del procedimento, di dover prorogare il termine di chiusura del procedimento, che allo stato deve concludersi entro centottanta giorni dalla notificazione del provvedimento n. 30716/2023 e, dunque, entro il 14 gennaio 2024;

DELIBERA

di prorogare al 28 febbraio 2024 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli